



Pubblicato sul sito istituzionale www.eurspa.it in data 6 febbraio 2023

Spett.le
"TK ELEVATOR ITALIA S.P.A."

Trasmessa a mezzo pec tkei.ufficiogare@pec.it

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. n.50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART.95, co. 2 DEL D.LGS. n. 50/2016 VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54, co. 3 DEL D.LGS. n. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, A GUASTO E PRESIDIO DI SCALE E TAPPETI MOBILI INSTALLATI PRESSO IL ROMA CONVENTION CENTER "LA NUVOLA" DI PROPRIETÀ DI EUR S.p.A. E SITO IN ROMA - MUNICIPIO IX. CIG 9336072257

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Premesso che:

- con Determinazione dell'Amministratore Delegato n.126 del 20/07/2022, EUR S.p.A. ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, co. 2, del D.Lgs. n.50/2016, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell'art.54, co. 4 del D.Lgs. n.50/2016 relativo all'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, a guasto e presidio di scale e tappeti mobili installati presso il "ROMA CONVENTION CENTER – LA NUVOLA" di proprietà di "EUR S.p.A." e sito in Roma-Municipio IX;
- in data 27.07.2022 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul sistema informatico di negoziazione in modalità ASP di proprietà del MEF e gestito da Consip S.p.A. – numero di gara 3131013 – unitamente al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- l'operatore economico in indirizzo ha ritenuto di partecipare alla procedura di gara e, pertanto, nel rispetto delle tempistiche previste dalla *lex specialis*, ha trasmesso la propria offerta;

- ad esito dello svolgimento delle operazioni di gara l'offerta presentata da codesto spett.le operatore economico, risultata non anomala, si è classificata al primo posto della graduatoria con il punteggio pari a 75,89/100;
- conformemente a quanto disposto dall'art.95, comma 10 D.Lgs. n.50/2016, con nota prot. EUR n. 2022003798 del 24.10.2022, la scrivente ha richiesto a codesta società di *"fornire per iscritto il dettaglio relativo ai costi della manodopera"*;
- con nota prot. EUR n. 2022003921 del 03.11.2022, "TK ELEVATOR ITALIA S.P.A." ha riscontrato la richiesta di cui sopra dichiarando che *"il contratto applicato dalla nostra società è il "Commercio terziario" ma con un accordo di armonizzazione con quello dei Metalmeccanici"*, producendo una *"Tabella riepilogativa dei costi"*;
- dalle indicazioni contenute in tale tabella è risultato che codesto operatore economico, relativamente agli elementi nn. da N.P. SM01 a N.P. SM06 di cui all'Allegato 6 al CSA *"Elenco prezzi"*, ha stimato *"12"* interventi per ogni tipologia di manutenzione ordinaria, diversamente da quanto indicato dalla *lex specialis* di gara;
- alla luce delle incongruenze di cui sopra, rilevati specifici elementi in base ai quali l'offerta potrebbe risultare anomala secondo quanto disposto dall'art.97, comma 6, D.Lgs. n.50/2017, con nota prot. EUR n. 2022003976 del giorno 08.11.2022, la scrivente ha attivato il *sub-procedimento* di verifica della anomalia dell'offerta chiedendo chiarimenti circa il *"quantitativo degli interventi di manutenzione ordinaria a canone"* nonché *"le ore di servizio previste per il presidio extra canone"*;
- con nota prot. EUR n. 2022004107 del 21.11.2022, la società in indirizzo ha riscontrato la richiesta di cui sopra allegando una differente *"scheda riepilogativa dei nuovi prezzi con indicata la nostra stima delle ore necessarie ed il relativo costo"*;
- nella tabella *de qua*, diversamente da quanto indicato nella documentazione di cui alla nota prot. EUR n. 2022003921 del 03.11.2022, l'operatore economico ha indicato n. *"18"* interventi ad opera di due tecnici per gli elementi NPSM01 e NPSM02, *"8"* interventi ad opera di due tecnici per gli elementi NPSM03, NPSM04 e NPSM05, *"4"* per l'elemento NPSM06. Nella stessa tabella, diversamente dalla precedente, risultano inoltre stralciate le voci *"Controllo annuale Adjuster"* e *"gestione e coordinamento"*;
- alla luce di quanto sopra, con nota prot. n. 2022004312 del 5.12.2022 EUR S.p.A., chiedendo alla società di indicare *"l'esatta specificazione del costo della manodopera"*:
 - ha disposto una integrazione documentale circa le *"modalità di gestione della reperibilità"*;



- ha richiesto chiarimenti relativamente alla circostanza che *"con riferimento all'elemento NPSM05 (...) ha indicato un numero pari a 8 interventi"* e che *"con riferimento all'elemento NPSM06 (...) ha indicato un numero pari a 4 interventi"*;
- con nota prot. n.2022004389 del 12.12.2022 "TK ELEVATOR ITALIA S.p.A." ha rappresentato quanto segue:
 - con riferimento al regime di reperibilità, di avere a disposizione *"n. 14 tecnici (...) destinati, oltre che alle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, anche al servizio di reperibilità h24/h24 365 gg l'anno. (...) L'impatto economico di tale servizio è riportato nei nostri giustificativi di spesa già in vostro possesso e precisamente (...) 0.27 quota servizio reperibilità"*;
 - con riferimento agli interventi di cui agli elementi di manutenzione ordinaria N.P. SM05 e N.P. SM06, che *"gli interventi previsti sono in linea con il ns. protocollo di manutenzione il quale prevede un'ottimizzazione nell'esecuzione delle attività da parte dei ns. tecnici al fine di ottenere i medesimi risultati richiesti da codesta Spett.le stazione appaltante. Tuttavia, nel caso si volesse considerare un'implementazione delle ore/intervento rispetto a quanto indicato nella nostra documentazione aziendale e quindi un incremento del costo della manodopera previsto, ci rendiamo disponibili a rivedere al ribasso le nostre stime relative alle spese generali e utile d'impresa, le quali rimarrebbero comunque congrue"*;
- con nota prot. n.2023000094 del giorno 11.01.2023, EUR S.p.A. ha convocato l'operatore economico ad una audizione al fine di ottenere chiarimenti, tra l'altro, circa le *"modalità di gestione della reperibilità"*;
- nell'ambito della audizione tenutasi presso la sede di EUR S.p.A. in data 16.01.2023, i delegati dell'operatore economico "TK ELEVATOR ITALIA S.P.A." hanno rappresentato, tra l'altro, che il regime di reperibilità è retribuito euro 250,00 settimanali fornendo a tal proposito un regolamento interno del 05.7.2019 e precisando che *"attualmente la società ha in gestione un numero considerevole di impianti e pertanto l'impatto economico della gestione della reperibilità relativamente alla presente commessa risulterebbe trascurabile"*; lo stesso regolamento dispone quanto segue: *"INTERVENTO IN REPERIBILITA - Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento (...) verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione oraria lorda maggiorata del 100%"*.



Considerato che

Alla luce delle descritte interlocuzioni intercorse con l'operatore economico nell'ambito del sub-procedimento di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. 50/2016, come emerge dalla relazione agli atti di EUR S.p.A. e redatta in data 30.01.2023, il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ha rilevato quanto segue:

1. l'offerta presentata da "TK ELEVATOR ITALIA S.p.A." risulta essere difforme rispetto alle specifiche di cui alla *lex specialis* di gara atteso che, con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria di cui agli elementi N.P.SM05 "*Intervento di manutenzione ordinaria minore tappeto mobile*" e N.P.SM06 "*Intervento di manutenzione ordinaria maggiore tappeto mobile*", in sede di dichiarazione dei costi della manodopera ex art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico ha indicato "12" interventi per ogni tipologia di manutenzione ordinaria, diversamente da quanto indicato dalla *lex specialis* di gara;
2. successivamente, nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, l'operatore economico ha indicato rispettivamente "8" e "4" interventi, diversamente da quanto indicato in sede di offerta e da quanto disposto dagli All.ti 2 e 6 al CSA che ne prevedono, rispettivamente, nn. 16 ed 8;
3. nell'ambito dello stesso sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, poi l'operatore economico ha proposto una "*implementazione*" delle prestazioni rispetto a quanto indicato in sede di offerta al fine di riallinearle alla disciplina di gara;
4. i giustificativi presentati dall'operatore economico non sono sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta presentata dall'operatore economico "TK ELEVATOR ITALIA S.p.A." alla luce delle stime dei costi della manodopera indicate non soltanto con riferimento ai descritti interventi di manutenzione ordinaria ma anche con riferimento alla gestione della reperibilità.

Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento osserva quanto segue:

1. **Difformità dell'offerta in violazione degli artt. 3 e 19.1 del Disciplinare di gara nonché degli allegati 2 e 6 al CSA**



L'offerta prodotta da "TK ELEVATOR ITALIA S.P.A." risulta essere insanabilmente difforme rispetto alle prescrizioni della legge di gara con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria di cui agli elementi nn. N.P.SM05 e N.P.SM06.

Tanto in violazione dell'art. 3 del Disciplinare di gara ai sensi del quale *"tutte le tipologie di interventi da eseguire nonché le modalità esecutive sono descritte nel CSA e negli elaborati allegati"*.

Dalla lettura combinata dei richiamati All.ti 2 e 6 al CSA emerge *per tabulas* come la legge di gara abbia stabilito un numero pari a 16 interventi annui per l'elemento N.P.SM05 ed un numero pari ad 8 interventi per l'elemento N.P.SM06.

Diversamente, nella tabella allegata alla nota prot. EUR n.2022003921 del 03.11.2022, "TK ELEVATOR ITALIA S.P.A." relativamente agli elementi nn. da N.P. SM01 a N.P. SM06 di cui all'Allegato 6 al CSA *"Elenco prezzi"*, ha stimato "12" interventi per ogni tipologia di manutenzione ordinaria. Successivamente nella nota prot. n. 2022004107 del 21.11.2022, l'operatore economico "TK ELEVATOR ITALIA S.P.A." ha stimato per gli elementi nn. N.P.SM05 e N.P.SM06 soltanto la metà degli interventi, rispettivamente "8" e "4".

Tanto poiché, come rappresentato dallo stesso operatore nella successiva nota prot. n.2022004389 del 12.12.2022, *"gli interventi previsti sono in linea con il ns. protocollo di manutenzione il quale prevede un'ottimizzazione nell'esecuzione delle attività da parte dei ns. tecnici al fine di ottenere i medesimi risultati richiesti da codesta Spett.le stazione appaltante"*.

In altri termini, del tutto arbitrariamente e senza alcuna facoltà concessa in proposito dalla disciplina di gara nonché, in ogni caso, in assenza di qualsivoglia dimostrazione, l'operatore economico stima di eguagliare i risultati attesi dalla Stazione appaltante mediante l'espletamento della sola metà degli interventi previsti. E tanto benché – si ripete – il numero di interventi non costituisca un valore contrattabile in sede di presentazione delle offerte.

L'offerta della "TK ELEVATOR ITALIA S.P.A." risulta dunque radicalmente difforme dalla *lex specialis* di gara essendo state modificate *in peius* le prestazioni espressamente richieste dalla Stazione appaltante agli All.ti 2 e 6 al CSA, in violazione del riportato art. 3 del Disciplinare di gara, con conseguente manifesta inadeguatezza del progetto proposto dall'operatore economico. Si impone, pertanto, come confermato pacificamente dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*: Cons. Stato sez. V, 04.11.2022, n.9691; Cons. Stato, sez. III, 26.01.2018, n.565; Cons. Stato sez. V, 06/10/2018, n.5749) l'esclusione dalla gara della "TK ELEVATOR ITALIA S.P.A." in ragione della assoluta essenzialità delle caratteristiche tecniche previste dalla disciplina di gara, le quali non possono essere derogate.



2. Illegittimità della modifica proposta in sede di giustificativi e delle immotivate variazioni delle voci di costo

2.a - Nell'ambito dello svolgimento del sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art.97 D.Lgs. n.50/2016, l'operatore economico "TK ELEVATOR ITALIA S.p.A." dapprima con la nota prot. n.2022004107 del 21.11.2022, ha modificato la stima degli interventi relativi agli elementi nn. N.P.SM05 e N.P.SM06 prevedendo in luogo di "12" interventi indicati in sede di dichiarazione del costo della manodopera con la precedente nota prot. EUR n.2022003921 del 03.11.2022, rispettivamente "8" e "4" interventi

Pertanto, oltre alla difformità dell'offerta rispetto alla *lex specialis* di cui si è detto sopra, si è verificata anche una modifica dell'offerta per il tramite dei giustificativi che per costante giurisprudenza conduce necessariamente all'esclusione dalla gara (*ex multis*: Consiglio di Stato sez. V, 02.04.2020, n.2213; 07.03.2019 n.1565; 17.09.2018, n.5419; 08.01.2019, n.171).

Inoltre, a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Stazione appaltante con la riportata nota prot. n.2022004312 del 05.12.2022, con nota prot. n. 2022004389 del 12.12.2022 "TK ELEVATOR ITALIA S.p.A." ha rappresentato, *"nel caso si volesse considerare un'implementazione delle ore/intervento rispetto a quanto indicato nella nostra documentazione aziendale e quindi un incremento del costo della manodopera previsto"* di essere *"disponibile"* *"a rivedere al ribasso le nostre stime relative alle spese generali e utile d'impresa, le quali rimarrebbero comunque congrue"*.

In altri termini, alla luce delle discrasie rilevate dalla Stazione appaltante relativamente al minor numero di interventi giustificati, l'operatore economico ha proposto di riallineare le prestazioni rispetto alle esigenze di cui alla disciplina di gara modificando in aumento le *"ore/intervento"*, in tal modo incrementando il *"costo della manodopera"* e, di conseguenza, ribassando le *"spese generali"* e *"utile d'impresa"*.

Considerando i valori indicati nella nota prot. n.2022004107 del 21.11.2022, l'operatore economico:

- relativamente all'elemento n. N.P.SM05 ha stimato n. "8" interventi svolti da due tecnici specializzati di livello C2 e C3 al rispettivo costo totale triennale pari ad € "1.849,68" e "1.979,88" (€ 3.829,56). L'eventuale riallineamento alle prestazioni richieste dalla disciplina di gara comporterebbe il raddoppio del numero di interventi,



da 8 a 16, e conseguentemente anche del relativo costo che arriverebbe ad € 7.659,12;

- relativamente all'elemento n. N.P.SM06 ha stimato n. "4" interventi svolti da due tecnici specializzati di livello C2 e C3 al rispettivo costo totale triennale pari ad € "2.121,30" e "1.981,80" (€ 4.103,1). L'eventuale riallineamento alle prestazioni richieste dalla disciplina di gara comporterebbe il raddoppio del numero di interventi, da 4 ad 8, e conseguentemente anche del relativo costo che arriverebbe ad € 8.206,2.

Deve pertanto evidenziarsi come, ove si voglia "*considerare un'implementazione delle ore/intervento rispetto a quanto indicato nella nostra documentazione aziendale e quindi un incremento del costo della manodopera previsto*", con conseguente decremento di "*spese generali e utile d'impresa*", così come proposto dall'operatore economico, i costi totali della manodopera – stimati in € "94.998,84" – lieviterebbero sino a raggiungere l'importo di € 102.931,50, con un aggravio di ben € 7.932,66 (più del 7,5%).

In altri termini, il risultato della "*implementazione*" proposta dall'operatore economico costituirebbe a pieno titolo una ulteriore modifica dell'offerta presentata che – come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa sopra richiamata – non è in alcun modo ammissibile.

Il principio di immodificabilità dell'offerta, infatti, è posto a garanzia della trasparenza e della imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche e soprattutto a tutela della parità di trattamento dei partecipanti alla procedura che risulterebbe irrimediabilmente violata ove fosse consentito ad un concorrente di modificare l'offerta già formulata.

Tanto *a fortiori* ove si consideri che tale "*implementazione*" risulta proposta dall'operatore economico al solo fine di superare le contestazioni sollevate dalla Stazione appaltante relativamente alla difformità dell'offerta di cui si è già argomentato *sub* 1.

La proposta di modifica di cui sopra, pertanto, è da ritenersi illegittima in quanto lesiva dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa nonché della *par condicio* dei partecipanti.

Ciò posto, anche a voler ammettere che le modifiche proposte siano ammissibili – e così non è, come evidenziato – i descritti aggravii di costo determinano non pochi dubbi in ordine alla sostenibilità dell'offerta presentata dall'operatore economico.

È infatti evidente come alla luce dell'aumento dei costi della manodopera e della conseguente revisione "*al ribasso*" delle "*stime relative alle spese generali e utile*



d'impresa", potrebbero sussistere ulteriori elementi in base ai quali l'offerta presentata potrebbe risultare anomala ai sensi dell'art.97, D.Lgs. n.50/2016.

2.b Da ultimo, si rilevano profili di illegittimità anche con riferimento alle modifiche apportate dall'operatore economico alle voci di costo di cui alle note prott. nn. 2022003921 del 03.11.2022 e 2022004107 del 21.11.2022.

In particolare, si evidenzia che:

- il costo della manodopera, originariamente stimato in "€ 95.014,32" nella prima nota, risulta ribassato in "€ 94.998,84" nella nota successiva, così come i relativi costi orari;
- la nota prot. n.2022003921 del 03.11.2022 prevede l'attività di "*Controllo annuale Adjuster*" al costo di "800,40 euro" l'anno e l'attività di "*gestione e coordinamento*" al costo di "3.601,80" euro l'anno, tuttavia tali attività non risultano più contemplate nella successiva nota prot. n.4107 del 21.11.2022;
- la "*Attività del supervisore tecnico*", che in entrambe le note ha un costo pari ad "€ 7.203,60" (€ 2.401,20 l'anno), presenta costi orari differenti a parità di totale. Ed infatti, mentre nella nota prot. n. 3921 tale costo orario ammonta ad euro "80,04", nella nota prot. n. 4107 diviene "40,02".

Le descritte modifiche, pertanto, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, appaiono illegittime ed inammissibili in quanto non suffragate da sopravvenienze di fatto o di diritto, ovvero da originari errori successivamente dichiarati dall'operatore economico.

3. Incongruità e insostenibilità dell'offerta con riferimento al regime di reperibilità dei dipendenti

Dalla lettura della nota prot. n.4107 del 21.11.2022 emerge che la "*Quota servizio rep.*" (reperibilità) viene ricondotta dall'operatore economico nell'alveo delle "*Spese generali*" per una quota parte triennale pari ad "euro 423,79".

Tanto poiché, come rappresentato dallo stesso operatore economico nella nota prot. n. 4389 del 12.12.2022, "TK ELEVATOR ITALIA S.P.A." ha a disposizione "*n. 14 tecnici (...)* destinati, oltre che alle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, anche al servizio di reperibilità h24/h24 365 gg l'anno".



In altri termini, come emerge anche dalle dichiarazioni dei delegati dell'operatore economico di cui al verbale di audizione agli atti di EUR S.p.A., *"l'impatto economico della gestione della reperibilità relativamente alla presente commessa risulterebbe trascurabile"* in quanto la società ha in gestione un considerevole numero di impianti, circostanza che consentirebbe di ricondurre tali risorse nell'alveo della c.d. "manodopera indiretta".

Nell'ambito della medesima audizione, "TK ELEVATOR ITALIA S.p.A." ha prodotto il *"Regolamento della reperibilità per i tecnici servizi"* nel quale così, tra l'altro, si legge:

"TRATTAMENTO ECONOMICO

A fronte della disponibilità ad essere reperibile alle condizioni sopra indicate, sarà corrisposta al personale una indennità di reperibilità pari ad euro 250,00 lordi settimanali per l'intero turno settimanale di effettiva reperibilità garantita. (...)

INTERVENTO IN REPERIBILITA'

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento (...) verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione oraria lorda maggiorata del 100%".

Alla luce della stima condotta dall'operatore economico nonché, soprattutto, alla luce della favorevole retribuzione prevista in favore dei dipendenti in regime di reperibilità, l'offerta presentata appare incongrua ed insostenibile.

Anche a fronte della possibilità, pure ammessa dalla giurisprudenza, di ricondurre determinate risorse al novero della "manodopera indiretta" – come tale non indicata ovvero indicata parzialmente nei costi della manodopera – si rileva da un lato come le stime indicate dall'operatore economico risultino eccessivamente superficiali e, dall'altro, come l'impegno contrattuale che "TK ELEVATOR ITALIA S.p.A." dovrebbe assumere relativamente alla gestione dei dipendenti in regime di reperibilità risulti difficilmente sostenibile.

Ed infatti, da un semplice calcolo matematico, emerge come la sola indennità di reperibilità moltiplicata per "n. 14 tecnici" per il triennio di durata dell'appalto sia determinabile in euro 546.000,00 (euro 250,00 x 14 tecnici x 52 settimane x 3 anni).

La stima di "euro 423,79" comporta che i "n. 14 tecnici" risulteranno impegnati in regime di reperibilità per almeno 1.288 contratti (546.000/"423,79"): tanto significa che ciascun tecnico, mediamente, risulta impegnato in regime di reperibilità per 92 contratti (1.288



contratti complessivi /"n. 14 tecnici" in regime di reperibilità) e, conseguentemente, per un numero di impianti sensibilmente maggiore.

La circostanza – dichiarata dallo stesso operatore economico – che tali tecnici operano a livello trasversale, non soltanto per la procedura in oggetto, rende probabile (o, nel migliore dei casi, possibile) che un tecnico in regime di reperibilità, chiamato ai sensi dell'art.11 del CSA ad intervenire "entro 30 minuti dalla chiamata" per la presente commessa, risulti dunque già impegnato presso il considerevole numero di impianti che la società ha dichiarato di avere in manutenzione.

Diversamente, al fine di poter garantire l'assolvimento dell'obbligazione contrattuale, la società potrebbe essere costretta ad aumentare il numero di tecnici impiegati, con conseguente sensibile aumento dei relativi costi ed incapienza del costo stimato di "euro 423,79".

Si sottolinea inoltre che, alla voce n.9 del dettaglio della manodopera di cui alla nota prot. n. 4107, il costo orario indicato relativamente agli "Interventi annui per guasto/chiamata h 24" (che costituiscono gli interventi eseguiti in regime di reperibilità) risulta pari ad euro "23,57", il medesimo indicato per la ordinaria retribuzione del tecnico specializzato C3, senza tener conto della maggiorazione del "100%" di cui al riportato Regolamento.

Ne consegue che il costo indicato risulta incongruo anche sotto tale profilo.

A conferma della insostenibilità dell'offerta di "TK ELEVATOR ITALIA S.p.A.", pertanto, anche il costo totale di tali "interventi" dovrebbe essere raddoppiato alla luce della maggiorazione del "100%", con conseguente ulteriore aumento, pari ad euro 4.101,18, dei costi della manodopera, rispetto a quanto indicato *sub 2.a*.

Alla luce di quanto sopra, emerge evidente come le condotte dall'operatore economico siano sintomatiche della complessiva inadeguatezza nonché della scarsa serietà dell'offerta presentata.

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto delle violazioni enunciate *sub 1, 2 e 3*, del presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento

DISPONE

- i. l'esclusione della società "TK ELEVATOR ITALIA S.p.A." dalla procedura in oggetto;



- ii. di dare avviso, ai sensi dell'art.76, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, al suddetto concorrente del presente provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- iii. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità ed i termini previsti dal D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i.

Roma, 03/02/2023

La Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento

Avv. Donata Nuzzo

firmato digitalmente